CAMERA DEI DEPUTATI N. 2186

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Riforma del Corpo forestale dello Stato

Presentata il 9 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La riforma del Corpo forestale dello Stato (CFS) è un atto previsto ed imposto dalla nuova legge n. 491 del 1993, con la quale si è istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ma già altre precedenti normative richiamavano tale necessità.

La legge n. 183 del 1989, all'articolo 9, comma 2, dispone, in via prioritaria, la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato; e la successiva legge n. 394 del 1991 ribadisce che « ... la gestione delle riserve naturali statali avviene tramite l'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) sino alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ».

Queste circostanze testimoniano la volontà del legislatore nell'evidenziare la necessità di una profonda rivisitazione dell'attuale situazione funzionale ed operativa del Corpo forestale dello Stato.

Ripercorrendo alcuni momenti storici si può avere una ancor più chiara dimostrazione di quanto sia urgente riformare il Corpo forestale dello Stato.

Con la legge « Serpieri » del 1923, volta all'applicazione del vincolo idrogeologico, alla programmazione delle sistemazioni del suolo, alla gestione dei patrimoni boscati pubblici e privati, si ha la prima organizzazione dell'Amministrazione forestale statale; essa è una struttura centrale e periferica, tecnica e di controllo del territorio montano e forestale. Nel 1933 si costituisce l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Sono gli anni della bonifica integrale e della ruralità; si accentua l'impegno pubblico per l'assetto idrogeologico del territorio.

L'allora Milizia forestale svolge, unitamente ai consorzi di bonifica montana, un'intensa attività di progettazione ed esecuzione di lavori di rimboschimento e di

sistemazione idraulico-forestale, volti anche alla prevenzione di dissesti e frane, per la sicurezza delle popolazioni montane e di valle.

Nel dopoguerra, nel 1948, (decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804), viene costituito il Corpo forestale dello Stato, al quale sono assegnati, oltre ai tradizionali compiti di vigilanza e tutela del pàtrimonio forestale, anche i rimboschimenti, le sistemazioni idraulico-forestali, gli incoraggiamenti alla selvicoltura ed all'alpicoltura.

Per l'esercizio di tali compiti è preposta una funzionale struttura, costituita da una direzione generale al centro ed, in periferia, dagli ispettorati forestali regionali, provinciali, distrettuali, e dai comandi di stazione.

L'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 804 del 1948 prevedeva l'emanazione di uno specifico regolamento ma, a tutt'oggi, esso non ha mai visto la luce!

La legge n. 991 del 1952, detta « legge della montagna », ripropone princìpi e concetti giuridici della precedente legge « Serpieri ». In anni in cui la densità demografica in aree montane e marginali è forte, gli interventi silvo-pastorali e di difesa del suolo svolgono, come già in passato, anche una funzione di « ammortizzatore sociale », fornendo occupazione e redditi da lavoro integrativi.

Con la legge n. 991 del 1952, si interviene con notevoli finanziamenti per opere a favore dell'economia montana e forestale e per la salvaguardia territoriale.

Il Corpo forestale dello Stato, con la struttura centrale e periferica, è il braccio organizzativo, operativo e finanziario per tali interventi. Al Corpo forestale vengono affidati, in linea con le necessità del momento, i programmi di incentivazione dell'economia montana.

Il Corpo forestale dello Stato è in quegli anni impegnato in una fervida ed operosa attività « d'impresa »; rimboschimenti, sistemazioni idraulico-forestali ed interventi di bonifica montana sono finanziati o posti direttamente in cantiere da questa struttura. In tale frenetico operare, i compiti più marcatamente di controllo territoriale e di polizia ambientale passano decisamente in secondo piano.

Negli anni seguenti, con il primo ed il secondo « piano verde », il Corpo forestale dello Stato accentua i già ricordati compiti di progettualità e di interventi finanziari a favore dei territori montani.

Il Corpo forestale dello Stato è allora più imprenditore che tutore.

Il 1970 segna l'anno del cambiamento, con l'istituzione delle regioni, alle quali sono affidate gran parte di quelle competenze, già dell'Amministrazione forestale.

La struttura del Corpo forestale dello Stato viene spaccata, in quanto gli ispettorati – uffici intermedi di organizzazione e coordinamento – vengono trasferiti alle regioni, mentre i comandi di stazione forestali e la direzione generale dell'economia montana e delle foreste continuano a dipendere dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Questa situazione dicotomica viene ancor più caratterizzata con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, di completamento del trasferimento di competenze alle regioni.

L'ASFD è soppressa, e restano beni per l'1 per cento da gestire con finalità di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Le regioni si organizzano in modi e tempi diversi, delegando le funzioni tecniche, già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, alle comunità montane, alle province e ai comuni, od anche gestendole con le proprie strutture ed impegnando in modo diversificato il personale del Corpo forestale dello Stato.

L'unitarietà del Corpo, pur sancita nella norma scritta è, di fatto, vanificata dalla diversificazione di compiti ed attribuzioni esercitate dal personale forestale nelle varie realtà regionali.

Per cercare in qualche modo di dare razionalità ad una situazione sempre più confusa, in assenza di una riforma del Corpo, pur richiesta a viva voce dal personale tutto, si iniziano a stipulare le prime « convenzioni » con le singole regioni.

Nei fatti, il Corpo forestale dello Stato viene impiegato in modo differente da regione a regione ed in funzione anche dei rapporti interpersonali, che si possono realizzare localmente.

La frattura all'interno del Corpo è crescente, perché si diversificano le materie della sua attività. Da un lato restano da perseguire le funzioni dello Stato; dall'altro in periferia, soprattutto a livello di uffici provinciali e regionali, predominano i compiti d'interesse regionale. Nel mezzo si trovano senza più riferimenti certi e sicuri i comandi di stazione.

Nel Corpo vengono meno il comune sentire ed il comune operare.

Nel Paese la trasformazione industriale è galoppante; ai problemi rurali e montani di tipo tradizionale, legati al taglio dei boschi, al pascolo ed alla bonifica montana, si sostituiscono le tematiche sui parchi e le aree protette; la politica della salvaguardia ecosistemica; la lotta agli inquinamenti.

V'è un intenso proliferare di leggi statali e regionali per le diverse forme di salvaguardia ambientale.

Dalla società civile nasce crescente il desiderio di tutela e di salvaguardia, in forme proporzionali e parallele all'aumentare dell'impatto antropico sul territorio.

Nasce nel 1986 il Ministero dell'ambiente; al Corpo ferestale dello Stato viene attribuita la tutela del patrimonio naturalistico nazionale.

Le tematiche ambientali diventano anche aggregante politico e partitico.

In questo quadro di riferimento va collocato il nuovo Corpo forestale dello Stato, quale strumento operativo di vigilanza, prevenzione e repressione. E le successive leggi di riforma del codice di procedura penale e di riforma della Polizia di Stato rafforzano ancor più la nuova impostazione.

Infatti, il nuovo codice di procedura penale ha chiarito che ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo forestale dello Stato rivestono, a tutti gli effetti, a seconda dei gradi, la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

In base, poi, alle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) il personale del Corpo forestale dello Stato può essere inserito, su specifiche richieste delle procure generali, nelle sezioni di polizia giudiziaria (articolo 5, comma 2) per svolgere attività specialistiche di indagine per reati ambientali.

Inoltre, va ricordato che la legge di riforma della Polizia di Stato (legge n. 121 del 1981, articolo 16) annovera il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia e, come tale, esso è chiamato a concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso.

Dal quadro così rappresentato esce rafforzata la figura del nuovo forestale. Di un agente che controlla il territorio, lo vigila, ne registra le variazioni apportate, lo sorveglia affinché le attività proprie dello spazio agro-silvo-forestale avvengano nel rispetto delle normative di salvaguardia ambientale, comunitarie, statali, regionali; interviene per reprimere i relativi illeciti, concorre in interventi di polizia preventiva e di sicurezza pubblica volta a garantire il vivere sicuro delle popolazioni rurali e montane; interviene e concorre nello spegnimento degli incendi, nelle calamità naturali, per il pubblico soccorso.

Il Corpo forestale dello Stato è così polizia ambientale e polizia ecologica.

In questo scenario, evolutosi nel corso degli anni, va posizionata la riforma del Corpo forestale dello Stato.

La presente proposta di legge vuol dare un taglio preciso e netto per arrivare a disegnare una organizzazione funzionale e razionale di un Corpo unitario dello Stato che vuole rispondere ai bisogni emergenti e pressanti della società, uscendo da pastoie burocratiche e da conflittualità di competenze e di codipendenze.

Al Corpo forestale dello Stato, corpo ad ordinamento civile, sono attribuiti i seguenti compiti (articolo 2): monitoraggio del territorio, prevenzione e repressione delle violazioni a danno dell'ambiente naturalistico e forestale; vigilanza sulla normativa comunitaria nazionale e regionale per la salvaguardia ecosistemica; concorso

nelle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi; concorso nella vigilanza sulle normative attinenti le produzioni ed il commercio dei prodotti agro-alimentari e forestali, nonché nella repressione delle relative frodi, in concorso con il competente spettorato; gestione per scopi scientifici, di ricerca, sperimentazione e didattica delle aree protette, già gestite dall'ASFD, con l'esclusione delle aziende pilota volte alle produzioni più prettamente agro-zootecniche, da trasferire alle regioni; concorso negli interventi di sicurezza pubblica, ordine pubblico e pubblico soccorso, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.

Separazione netta, dunque, di compiti e funzioni esercitate dall'amministrazione dello Stato da quelle proprie di competenza regionale, evitando che uno stesso soggetto amministrativo possa essere contemporaneamente « controllore » e « controllato », anche atteso che le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni. Ma è compito prioritario dello Stato vigilare.

Sul tema degli incendi boschivi, dove il Corpo forestale dello Stato concorre con le altre forze impiegate nella prevenzione, spegnimento e repressione, è opportuno ricercare soluzioni di fattiva convergenza con le regioni tramite convenzione.

L'omogeneità di compiti deve esser presente, altresì, all'interno di una organica struttura: gli stessi compiti svolti in periferia devono ritrovarsi nei diversi momenti di coordinamento e di propulsione della struttura, per far sì che la stessa, nel suo insieme, possa rispondere al meglio, in una comunanza di intenti, pur nei diversi livelli di responsabilità e di visione dei problemi sottesi.

Conseguentemente, si sono separate le competenze della direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche da quelle dell'ispettorato centrale, motore del nuovo Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Alla direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche resta: la politica forestale e montana; la partecipazione all'elaborazione di direttive e regolamenti comunitari nel settore; gli eventuali interventi diretti a carattere nazionale; il coordinamento delle iniziative regionali nell'elaborazione dei piani di irrigazione e gli interventi nazionali sulla irrigazione, la bonifica e le sistemazioni territoriali; gli assetti del territorio rurale; le iniziative per la difesa del suolo e gli interventi irrigui di interesse nazionale, già di competenza dell'AGENSUD.

All'ispettorato centrale sono assegnati i restanti compiti già in precedenza indicati.

In tal modo si ottiene che nel Corpo forestale dello Stato, ai diversi livelli di organizzazione e di operatività, restino solo problemi e compiti d'interesse dell'intera struttura, al fine di ottimizzare le risorse umane disponibili e gli spazi d'intervento.

L'organizzazione (articolo 3) è stata disegnata in funzione degli obiettivi da perseguire.

È prevista una struttura centrale (articolo 4), organizzata in servizi, divisioni ed uffici, ed una struttura periferica (articolo 5) costituita da: uffici territoriali a livello regionale, provinciale e comandi di stazione di polizia forestale ed ambientale a livello intercomunale.

Vi sono, poi, gli uffici specialistici: uffici CITES per la tutela delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, in applicazione della Convenzione di Washington; nuclei AIB per l'antincendio e gli interventi di ordine, sicurezza pubblica e pubblico soccorso; nuclei di polizia forestale ed ambientale per le indagini giudiziarie, in collegamento con le procure della Repubblica.

La gestione ex-ASFD è stata risolta scorporando dai beni amministrati da questa struttura quelle aziende pilota che, pur mantenendo finalità di ricerca e sperimentazione, non rivestono caratteristiche più propriamente attinenti al settore forestale ed ambientale; queste ultime aziende vengono, conseguentemente, trasferite alle regioni.

L'attività diretta di gestione ambientale, pur marginale, è strettamente legata agli obiettivi didattici delle scuole e degli istituti di formazione per il personale; in tali ambiti limitati e ristretti, governati secondo scientifiche metodologie di intervento finalizzate agli obiettivi ecosistemici, è possibile avere e mostrare l'evoluzionismo naturalistico.

V'è poi la struttura degli istituti e delle scuole per l'istruzione, la formazione, il perfezionamento del personale.

Infine, sono previsti reparti e servizi: logistici, aereomobili, magazzini e quant'altro è necessario al buon funzionamento di un Corpo organizzato e strutturato.

Il personale del Corpo forestale dello Stato è ordinato, in armonia con i compiti assegnati, in ruoli differenziati per: ufficiali (dirigenti e direttivi); ispettori; sottufficiali; appuntati e guardie.

A questi ruoli vanno aggiunti quelli del personale tecnico-scientifico, come supporto all'attività di polizia, e del personale tecnico-amministrativo, per il completamento delle attività dell'amministrazione.

La consistenza complessiva dovrebbe essere di 13.000 unità. Ciò comporta un aumento, rispetto alla consistenza attuale, di circa 4.500 unità.

Restano fermi i diritti acquisiti ed è prevista la facoltà di transitare in ruoli di altre amministrazioni dello Stato od anche in quelli regionali.

Una particolare attenzione è posta all'inserimento anche nel Corpo forestale dello Stato del servizio di leva ausiliario.

Infatti, si prevede il reclutamento annuale massimo di 500 unità di guardie forestali ausiliarie tra gli iscritti nelle liste di leva, valido ad ogni effetto per il servizio militare e di pari durata.

Tali guardie ausiliarie sono adibite prevalentemente ai servizi antincendio e di pubblico soccorso, con la possibilità di essere richiamate, terminato il periodo di leva, per particolari esigenze e per tempi non superiori ai tre mesi.

Oltre agli ausiliari è previsto anche il supporto di agenti volontari, aventi idonei requisiti e da selezionare preferibilmente tra coloro che già svolgono similare servizio presso enti pubblici ed associazioni naturalistiche o venatorie.

L'impiego di ausiliari e volontari aumenta ancor più l'efficacia della vigilanza, contenendo al minimo le spese e, nel contempo, avvicinando concretamente la struttura del Corpo ai bisogni della società civile.

Infine, il regolamento di attuazione, che deve essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinerà, nel dettaglio, i diversi aspetti organizzativi, funzionali e di gestione del personale nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, di quello ausiliario e volontario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Natura e definizione).

1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS) è un Corpo di polizia forestale ed ambientale ad ordinamento civile, ed ha organizzazione e disciplina rispondenti al proprio *status* giuridico ed ai compiti istituzionali ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 2; fa parte delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed opera su tutto il territorio nazionale alle dirette dipendenze del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 2.

(Compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato ha il compito di:

a) prevenire, ricercare e denunciare le violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale, anche attraverso il monitoraggio delle variazioni antropiche sul territorio agro-forestale;

b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse ambientale e forestale con particolare riguardo alle aree naturali comunque protette, anche in relazione ad interventi urbanistici;

c) concorrere nelle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi mantenendo la responsabilità della direzione e del coordinamento degli interventi di spegnimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47;

d) dare attuazione agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d)* ed *f)*, del regolamento emanato con decreto

del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197;

e) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina nazionale e comunitaria della produzione e del commercio dei prodotti agroalimentari e forestali ed alla repressione delle relative frodi;

f) gestire per scopi scientifici di ricerca, di sperimentazione e di didattica le aree protette dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) ed i beni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, escluse le aziende pilota istituite con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e volte alle produzioni agrozootecniche;

g) concorrere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, su richiesta delle competenti autorità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il pubblico soccorso secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 16 della presente legge.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Il Corpo forestale dello Stato è ordinato nel modo seguente:

a) ispettorato centrale;

b) uffici territoriali:

1) coordinamenti regionali;

2) uffici gestione risorse ambientali;

3) coordinamenti provinciali;

4) comandi di stazione di polizia forestale ed ambientale;

5) nuclei di polizia forestale ed ambientale;

6) nuclei AIB;

7) uffici CITES;

c) istituti e scuole di istruzione, di formazione e di perfezionamento:

1) istituto superiore per ufficiali;

2) istituto per ispettori e sottufficiali;

3) scuole per allievi guardie e guardie;

d) reparti e servizi:

1) centri logistici ed aereomobili; magazzini per il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio e le attrezzature;

2) banda musicale;

3) centro sportivo;

4) servizio sanitario;

5) mensa di servizio;

6) centri socio-culturali e ricreativi.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha un proprio consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, nonché una specifica commissione per l'avanzamento in carriera del personale, costituiti ai sensi dell'articolo 8.

ART. 4.

(Ispettorato centrale).

1. L'ispettorato centrale è costituito dai seguenti organi:

a) cinque servizi così suddivisi:

1) servizi generali per il personale ed ispettivi;

2) servizi per le attività di polizia forestale ed ambientale;

3) servizi per le attività antincendio e di protezione civile;

4) servizi per il coordinamento degli istituti e delle scuole di formazione, di aggiornamento e di specializzazione;

5) servizi per la gestione dei beni dell'ex ASFD.

2. I servizi di cui al comma 1 sono organizzati in divisioni ed uffici che sono definiti con decreto del Ministro delle ri-

sorse agricole, alimentari e forestali, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Uffici territoriali).

1. I coordinamenti regionali hanno competenza su una o più regioni e sono retti, di norma, da un dirigente superiore. Essi provvedono al controllo ed alla vigilanza sull'attività svolta dai coordinamenti provinciali.

2. Gli uffici gestione risorse ambientali hanno competenza: sulle riserve naturali statali, già gestite dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e non rientranti nelle ipotesi previste dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 febbraio 1991, n. 394; sulle aziende pilota aventi esclusivamente interesse forestale ed ambientale, istituite con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978; sugli altri beni di interesse ambientale ed aventi scopo scientifico e didattico, che saranno individuati con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tali uffici sono retti, di norma, da ufficiali non dirigenti, con almeno dieci anni di servizio.

3. I coordinamenti provinciali hanno competenza su una o più province e sono retti,. di norma, da un primo dirigente. Essi provvedono all'organizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione di quelle previste alla lettera *f)*, esercitate direttamente dai comandi di stazione di polizia forestale ed ambientale, dai nuclei AIB, dagli uffici CITES per la tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione e dai nuclei di polizia forestale ed ambientale.

4. I comandi di stazione di polizia forestale ed ambientale hanno circoscrizione intercomunale con un territorio complessivo non inferiore a 50.000 ettari, con una superficie boscata minima di 7.000 ettari. Sono retti, di norma, da un sottufficiale o da un appuntato scelto, ufficiale di polizia giudiziaria. Essi hanno preminente funzione di monitoraggio e di controllo

territoriale, di sorveglianza e di custodia del patrimonio forestale ed ambientale, di vigilanza sull'osservanza delle normative di interesse ambientale e forestale. Svolgono, altresì, gli eventuali altri compiti ad essi attribuiti dal regolamento di cui all'articolo 16.

5. Gli uffici Cites per la tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione svolgono le attività di controllo e di certificazione relative al commercio internazionale delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington. Il numero, la composizione ed il livello di responsabilità di tali uffici è definito con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Essi dipendono dai coordinamenti provinciali di cui al comma 3.

6. I nuclei AIB svolgono prevalente attività di spegnimento degli incendi boschivi, nonché interventi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso in concorso con le altre Forze di polizia; essi dipendono dai cordinamenti provinciali di cui al comma 3. A capo di ciascun nucleo è posto un ufficiale forestale.

7. I nuclei di polizia forestale ed ambientale sono costituiti nell'ambito di ciascuna provincia, in numero da definire con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Essi svolgono, in via prioritaria, attività di indagine di polizia giudiziaria ed amministrativa, per l'identificazione degli autori delle violazioni alle normative ambientali e forestali; operano, di norma, in concorso con i comandi di stazione di polizia forestale ed ambientale e con il personale forestale di polizia giudiziaria applicato presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica. A capo di tali nuclei è posto un ufficiale forestale. I nuclei di polizia forestale ed ambientale dipendono dai coordinamenti provinciali di cui al comma 3, pur mantenendo autonoma funzionalità operativa.

ART. 6.

(Istituti di istruzione e scuole).

1. Per la formazione, l'istruzione ed il perfezionamento del personale del Corpo

forestale dello Stato sono istituiti, per i diversi ruoli:

a) l'istituto superiore per ufficiali;

b) l'istituto per ispettori e sottufficiali;

c) le scuole per allievi guardie e guardie.

2. Ogni istituto o scuola di cui al comma 1 è dotato di uno specifico corpo docente, che è individuato con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16. Con il medesimo regolamento sono, altresì, stabiliti l'ordinamento degli istituti e delle scuole, le sedi ed i programmi d'insegnamento, nonché la durata di ciascun tipo di corso di istruzione, di formazione e di perfezionamento.

ART. 7.

(Reparti e servizi).

1. Al fine di organizzare e provvedere ai compiti istituzionali di cui all'articolo 2, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato alla costituzione delle seguenti strutture:

a) centri logistici ed aereomobili a livello centrale e periferico;

b) magazzino per il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio e le attrezzature;

c) centro sportivo e banda musicale;

d) servizi sanitari; servizi socio-culturali e ricreativi; mensa di servizio.

2. Il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1 è stabilito con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 8.

(Consiglio di amministrazione e commissione di avanzamento).

1. Il Corpo forestale dello Stato ha un proprio consiglio di amministrazione, pre-

sieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, o per sua delega, dal competente sottosegretario di Stato. I compiti e la composizione del consiglio di amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni in materia previste per la Polizia di Stato, in quanto applicabili.

2. È istituita nel Corpo forestale dello Stato una commissione per l'avanzamento in carriera del personale con funzioni di polizia. Nel regolamento di cui all'articolo 16 disciplina la composizione della commissione ed eventuali sue articolazioni, assicurando, comunque, la presenza paritetica delle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale.

ART. 9.

(Rapporti con le regioni).

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, collabora con le regioni ai fini di cui al presente articolo.

2. Il disciplinare di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, deve prevedere, nell'ambito di eventuali convenzioni con le regioni, la collaborazione del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, limitatamente all'esercizio delle funzioni inerenti:

a) la prevenzione, la direzione e lo spegnimento degli incendi boschivi;

b) le sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali.

ART. 10.

(Ordinamento del personale).

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato è suddiviso nei seguenti ruoli:

a) personale con funzioni di polizia:

1) ufficiali: dirigenti e direttivi;

2) ispettori;

3) sottufficiali;

4) appuntati e guardie;

b) personale tecnico-scientifico e tecnico-amministrativo.

2. Al fine di conseguire una disciplina omogenea tra le Forze di polizia, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, uno o più decreti legislativi contenenti il riordino delle carriere di tutto il personale del Corpo forestale dello Stato, a completamento ed a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, prevedendo, altresì, le occorrenti disposizioni transitorie. Dovranno comunque essere assicurati al personale i diritti acquisiti e la possibilità di transitare ad altre amministrazioni dello Stato o delle regioni.

ART. 11.

(Personale ausiliario).

1. Il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato a reclutare annualmente, per un massimo di 500 unità, un contingente di guardie forestali ausiliarie sceltre tra gli iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano, nello stesso anno, domanda e che abbiano gli stessi requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per allievi guardie forestali.

2. Le guardie forestali ausiliarie, dopo un periodo di addestramento di tre mesi, sono adibite prevalentemente ai servizi antincendi boschivi e di pubblico soccorso. Il servizio svolto è equivalente, a tutti gli effetti, al servizio militare di leva e ha la stessa durata prevista per la ferma di leva dell'esercito.

3. Le guardie forestali ausiliarie al termine del periodo di addestramento della durata di tre mesi ai sensi del comma 2, assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed hanno il trattamento economico analogo a quello degli altri ausiliari in servizio nella Polizia di Stato.

4. Le guardie forestali ausiliarie possono essere richiamate in servizio, con apposito decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per particolari esigenze e per un periodo continuativo non superiore a tre mesi.

ART. 12.

(Personale volontario).

1. Fa parte altresì del Corpo forestale dello Stato il personale volontario costituito da coloro che ne fanno domanda e superano un apposito esame psico-attitudinale e tecnico-culturale. Nella selezione del personale volontario è data preferenza a coloro che già svolgono volontariamente servizi di vigilanza ambientale e di tutela del territorio per conto degli enti pubblici e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché alle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 27 della legge 11 gennaio 1992, n. 157.

2. Il personale volontario di cui al presente articolo riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria esclusivamente durante l'espletamento del servizio ed a condizione che operi congiuntamente al personale dei ruoli degli ufficiali ispettori, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo forestale dello Stato.

3. L'impiego, il trattamento economico, la consistenza numerica e l'organizzazione del personale volontario del Corpo forestale dello Stato sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 16.

ART. 13.

(Qualifiche e funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 57 del codice di

procedura penale, il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia riveste in ogni tempo e luogo ed in modo permanente le seguenti qualifiche:

a) ufficiali di polizia giudiziaria: ufficiali, ispettori, sottufficiali ed appuntati scelti;

b) agenti di polizia giudiziaria: appuntati, guardie scelte e guardie.

2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fa parte delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale.

3. Il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10, riveste in ogni tempo e luogo ed in modo permanente la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è componente del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

5. Il capo del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato è componente del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'art 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 14.

(Diritti politici e sindacali).

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato ha l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali nei limiti stabiliti per il personale della polizia penitenziaria.

2. In attesa dell'emanazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 2 della legge 6 marzo 1993, n. 216, al personale del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Fondo di previdenza e assistenza).

1. È istituito presso il Corpo forestale dello Stato, in analogia agli altri Corpi di polizia dello Stato, il fondo di previdenza, assistenza e premi. Tale fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e ad esso è riconosciuta personalità giuridica.

2. Il fondo di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 16. La gestione del fondo è affidata ad un consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro, o da un sottosegretario di Stato all'uopo delegato, ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato, o da un dirigente da esso delegato, e da nove rappresentanti del personale costituiti, rispettivamente, da tre ufficiali, un ispettore, due sottufficiali e tre appuntati o guardie, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito del Corpo forestale dello Stato.

ART. 16.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale, il regolamento organico e di servizio del Corpo forestale delle Stato.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è predisposto da una apposita commissione presieduta dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un sottosegretario di Stato all'uopo delegato, e composta: dal capo dell'ufficio legislativo dello stesso Ministero, dal capo del Corpo forestale dello Stato o da un dirigente da esso delegato, e da cinque rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato.

3. Il regolamento disciplina le seguenti materie:

a) ordinamento ed attribuzioni del Corpo forestale dello Stato; accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale, anche ausiliario e volontario;

b) ordinamento ed esecuzione del servizio; attribuzioni dei coordinamenti regionali e provinciali, dei comandi di stazione e degli altri uffici e reparti di cui agli articoli 5 e 7;

c) disciplina e costituzione della commissione di avanzamento di cui all'articolo 8, in analogia alle altre Forze di polizia;

d) istituti e scuole di cui all'articolo 6 e relativi programmi;

e) impiego del Corpo forestale dello Stato da parte di altri Ministeri e redazione della convenzione tipo con le regioni ai sensi dell'articolo 9;

f) fondo di assistenza, previdenza e premi di cui all'articolo 15;

g) comportamento politico e sindacale del personale del Corpo forestale dello Stato, in analogia con quanto previsto per le altre Forze di polizia dello Stato;

h) alloggi di servizio, trasporti, mense, bandiere, decorazioni, attrezzature, strumenti, armamento, equipaggiamento, impegni di assistenza e convenzioni con enti militari e territoriali che, se vigenti per le altre Forze di polizia dello Stato, si applicano anche al Corpo forestale dello Stato.

4. Il regolamento deve uniformarsi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge ed armonizzarsi con le disposizioni analoghe vigenti per le altre Forze di polizia dello Stato.